

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3667

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MELLINI, BONINO, AGLIETTA, CALDERISI, CICCIO-  
MESSERE, DE CATALDO, FACCIO, RIPPA, ROCCELLA,  
TEODORI, TESSARI ALESSANDRO**

*Presentata il 7 ottobre 1982*

Norme a tutela dell'indipendenza dei parlamentari in attuazione degli articoli 67, 68, primo comma, e 49 della Costituzione

COLLEGHI DEPUTATI! — Recenti avvenimenti hanno indotto varie parti politiche a riaccendere polemiche antiche sull'opportunità del mantenimento del voto segreto nelle assemblee parlamentari.

I motivi adottati a favore del voto palese, quando consistano nella necessità politica e morale di una piena assunzione della responsabilità di ogni singolo parlamentare eletto dal popolo nei confronti dell'elettorato e dell'intera nazione che egli rappresenta, non possono che essere condivisi dai presentatori della presente proposta di legge.

Tuttavia ritenere che tale finalità possa essere perseguita e realizzata con la pura e semplice abolizione del voto se-

greto, significa prescindere dalla realtà delle effettive condizioni con le quali deve confrontarsi il parlamentare per adempiere correttamente e secondo coscienza il mandato ricevuto e rispetto alle quali deve essere misurata la sua responsabilità.

Non può infatti ignorarsi che attualmente, per una sostanziale e grave deformazione del principio della funzione di rappresentanza nazionale dei parlamentari, nonché della funzione dei partiti politici, è verso questi ultimi che deputati e senatori finiscono per considerarsi responsabili, al punto da sostituire totalmente la responsabilità verso l'elettorato e la nazione con la responsabilità verso il partito di appartenenza.

L'abolizione del voto segreto in queste condizioni finirebbe per rafforzare il vincolo del parlamentare verso il gruppo ed il partito, così da sopprimere ogni margine di libertà, almeno nel momento finale della espressione del voto, del parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni. La conseguenza ulteriore sarebbe quella dell'attenuarsi della responsabilità politica del singolo deputato nei confronti della opinione pubblica e del paese, quale portato appunto dalla forzata omogeneità dei comportamenti imposti a tutti i parlamentari dello stesso partito.

L'abolizione del voto segreto, se deve portare all'esaltazione della responsabilità del mandato parlamentare, così come concepito dalla Costituzione, presuppone la adozione di misure che, dirette a sottolineare che i parlamentari rappresentano l'intera nazione, mirino a liberarli da dipendenze fuorvianti e, allo stesso tempo a rimuovere alibi e giustificazioni.

D'altro canto il precetto costituzionale contenuto nel primo comma dell'articolo 68 della Carta, che sancisce l'incensurabilità del parlamentare per gli atti compiuti nell'adempimento del suo mandato, se limitato nella sua applicazione concreta alla incensurabilità sul piano meramente penale, viene ad essere svuotato di ogni sua capacità di tutelare e sottolineare una piena responsabilità politica e meramente politica del singolo parlamentare.

L'attuale struttura ed organizzazione dei partiti politici consente invece una forma di sindacato sull'operato del parlamentare, sulle opinioni da lui espresse e sui voti dati nell'esercizio del mandato con l'irrogazione di sanzioni che, dato il ruolo conseguito dai partiti politici anche sul piano giuridico, passa attraverso una patente contraddizione con il già ricordato principio sancito dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, oltreché del principio della rappresentanza dell'intera nazione e quindi della responsabilità verso di questa.

L'espulsione da un partito politico, la sospensione, la censura eccetera, se adottate da un'organizzazione che abbia una rilevanza di mero fatto, come avveniva

quando partiti e gruppi parlamentari non erano investiti giuridicamente e costituzionalmente di specifici poteri, poteva considerarsi un fatto, un giudizio meramente politico, che l'ordinamento giuridico e costituzionale non potevano come tali vietare o regolamentare, non diversamente dalle espressioni del pensiero, di una parte dell'elettorato e dell'opinione pubblica. Ma quando i partiti politici, attraverso la legge sul finanziamento pubblico dei partiti, l'attribuzione ai partiti rappresentati in Parlamento di particolari facoltà e funzioni, attraverso la rilevanza ed il potere sempre maggiore attribuito, anche formalmente, ai gruppi che ne sono espressione nel funzionamento delle Camere, la sanzione adottata da un partito nei confronti di un parlamentare, sempre più assume rilevanza nell'ordinamento giuridico attuale al pari di una sanzione amministrativa che, se applicata per le posizioni assunte ed i voti espressi in Parlamento, non può non rappresentare un'aperta violazione del dettato del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Si pone quindi il problema dell'adeguamento dell'ordinamento statutario dei partiti alle esigenze del rispetto della funzione del parlamentare, della sua responsabilità verso l'intera nazione, del divieto di penalizzazione dei suoi discorsi e dei suoi voti in Parlamento, superando anche in ciò la concezione di una funzione e natura meramente privata dei partiti e dei loro atti e provvedimenti.

Con la presente proposta si intende stabilire il divieto per i partiti politici rappresentati in Parlamento di prevedere l'adozione di un qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti dei parlamentari che ne facciano parte per gli atteggiamenti assunti nelle Camere ed anche di prevedere nei loro statuti l'obbligo di conformarsi in Parlamento alle direttive del partito.

È di tutta evidenza che tale normativa non può garantire compiutamente contro le degenerazioni partitocratiche e contro i condizionamenti, anche i più pesanti, derivanti dalla struttura dei partiti sulla libertà di esercizio del mandato parlamen-

tare, essendo del resto tutt'altro che netto il confine tra la « censura », la sanzione disciplinare nei confronti del parlamentare e le determinazioni del partito stesso sulla sua riproposizione come candidato e l'influenza nelle determinazioni degli elettori nelle successive occasioni elettorali. Tuttavia il divieto suddetto non può non considerarsi privo di significato politico e di pratica efficacia, volendo esso, oltre tutto, porre il partito di fronte all'esigenza di un rapporto diverso con i parlamentari e questi ultimi di fronte ad un diverso rapporto con i partiti, i gruppi

e, soprattutto con l'elettorato e l'opinione pubblica, rispetto ai quali verrà meno, o sarà comunque attenuato, l'alibi della coercizione di una disciplina di partito, intesa non come concerto di intenti dettato da ideali e giudizi coincidenti, ma come dato estrinseco e formale.

È chiaro che le norme legislative proposte dovranno essere integrate da analoghe disposizioni per ciò che riguarda gli statuti dei gruppi parlamentari che peraltro troveranno la loro corretta collocazione in modifiche dei regolamenti dei due rami del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Gli statuti dei partiti politici rappresentati in Parlamento debbono espressamente escludere qualsiasi provvedimento di carattere disciplinare nei confronti degli appartenenti al partito investiti di mandato parlamentare per i voti da essi espressi, per i discorsi pronunziati in Parlamento e comunque per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato parlamentare e per le comunicazioni, pubblicizzazione ed illustrazione di essi fatta anche al difuori del Parlamento.

I provvedimenti adottati in violazione di tale divieto debbono considerarsi nulli e privi di ogni effetto.

Se tali provvedimenti sono adottati, convalidati o comunque considerati validi dagli organi centrali di tali partiti è sospesa l'erogazione del contributo dello Stato al partito.